

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Macerata quale giudice monocratico, nella persona della dr.ssa Alessandra Canullo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS R.G., promossa con citazione notificata il 21-23-26.11.2011 e vertente

TRA

SOCIETÀ DI LEASING

attrice

CONTRO

LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETÀ

convenuto

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 31.1.2019.

FATTO E DIRITTO

La stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. 69/2009, dunque è omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della *ratio decidendi*).

Va altresì premesso che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione di quelle — di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.

Ciò posto, richiamato, sul piano del compendio assertivo disponibile, il contenuto dell'atto di citazione e delle comparse di costituzione, nonché della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata da ciascuna delle parti, prendendo in esame le questioni oggetto di controversia rilevanti ai fini della decisione, si espone quanto segue.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalle parti convenute costituite sul presupposto dell'erronea indicazione, nell'atto introduttivo, della data dell'udienza di prima comparizione, fissata in data (7.2.2011) impossibile, in quanto anteriore rispetto a quella (novembre 2011) in cui l'atto è stato notificato ai convenuti.

Quanto alla posizione delle parti costituite, è infatti sufficiente evidenziare che, in base a quanto dispone l'art. 164 comma 3 c.p.c., la loro costituzione, rivelando in ogni caso il raggiungimento dello scopo dell'atto e l'assenza di violazione del principio del contraddittorio, ha integralmente e retroattivamente sanato il vizio da cui era affetto l'atto introduttivo nella sua *vocatio in ius*.

Quanto alla posizione della convenuta contumace SOCIETÀ, occorre richiamare il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità (opportunamente richiamato dalla difesa attorea) secondo cui, in tema di citazione a comparire, l'errata indicazione della data

Sentenza, Tribunale di Macerata, Giudice Alessandra Canullo, n. 1406 del 31 dicembre 2019

dell'udienza di comparizione perché anticipata rispetto a quella di notifica non integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa tutte le volte in cui l'errore sia, per la sua intrinseca grossolanità, immediatamente riconoscibile, con l'uso dell'ordinaria diligenza, come errore meramente materiale, che il convenuto, in base al tenore dell'atto e tenendo presenti i termini a comparire, possa superare intuitivamente ed in relazione al quale possa facilmente rendersi conto che l'anno indicato è quello immediatamente successivo alla notifica, ovvero possa, quando la causa sia stata iscritta a molo, facilmente attivarsi per conoscere la data esatta di comparizione (tra le altre, Cass., sent. n. 12546 del 27.8.2002; Cass., seni. n. 7523 del 30.3.2006; Cass., sent. n. 13691 del 22.6.2011).

Nel caso di specie, pertanto, l'indicazione nell'atto di citazione, datato 28.10.2011 e notificato alla fine del mese di novembre 2011, della data del 7.2.2011 per l'udienza di comparizione delle parti appare frutto di un riconoscibile errore materiale, essendo intuitivamente evidente che l'anno corretto fosse quello successivo alla notifica, e cioè il 2012; in ogni caso, peraltro, l'avvenuta iscrizione a ruolo della causa a far data dall'8.11.2011 avrebbe consentito alla società convenuta, attinta dalla notifica, di attivarsi diligentemente e secondo buona fede (come impone l'art. 88 c.p.c.) per conoscere la data esatta dell'udienza di comparizione, tenendo presente peraltro che la notifica alla SOCIETÀ è avvenuta (dopo un primo tentativo non andato a buon fine) presso la residenza di LEGALE RAPPRESENTANTE della società, e che l'evidenziato errore nella *vocatio in ius* non ha impedito a quest'ultimo di costituirsi in proprio, di talché lo stesso, ben conoscendo la pendenza della causa e la sua avvenuta iscrizione a molo, avrebbe potuto consentire la costituzione anche della società dal medesimo rappresentata.

Venendo al merito della domanda attorea, che ha ad oggetto la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di due atti dispositivi del proprio patrimonio posti in essere (rispettivamente, in data 1.2.2011 e 14.3.2011) da LEGALE RAPPRESENTANTE costituiti dal conferimento delle sue quote di proprietà immobiliari nella SOCIETÀ e nella costituzione in pegno delle quote sociali dal medesimo detenute nella predetta società, nonché nella SOCIETÀ, in favore del sig. LEGALE RAPPRESENTANTE, ritiene il Tribunale che essa sia fondata e debba essere accolta.

Occorre preliminarmente evidenziare che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nella sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie (*eventus damni*), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (*scientia damni*), nonché, in caso di atto, dispositivo anteriore al sorgere del credito, della dolosa preordinazione da parte del debitore (e del terzo, ove si tratti di atto a titolo oneroso) del compimento dell'atto al fine di pregiudicare i creditori (*consilium fraudis*).

Tali requisiti appaiono invero sussistenti nella presente fattispecie, con riferimento ad entrambi gli atti dispositivi impugnati.

In primo luogo, è nel caso in esame indubbia l'esistenza del credito vantato dalla SOCIETÀ nei confronti di GARANTE, fondato sulla garanzia fideiussoria personale da quest'ultimo rilasciata in data 23.12.2003 in favore della società (nella cui posizione è successivamente subentrata, a seguito di due fusioni per incorporazione documentate in atti, la SOCIETÀ DI LEASING) per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti, in capo alla SOCIETÀ, dal contratto di locazione finanziaria n. OMISSIS dalla medesima stipulato con la predetta società di leasing e, dunque, anche per l'obbligazione di pagamento dei canoni scaduti ed

Sentenza, Tribunale di Macerata, Giudice Alessandra Canullo, n. 1406 del 31 dicembre 2019

impagati maturati alla data della risoluzione del contratto (31.10.2008) per inadempimento della società utilizzatrice.

In particolare, tale credito risulta sancito dal decreto ingiuntivo n.OMISSIS emesso dal Tribunale di Ancona il 14/1/2009 nei confronti (anche) di LEGALE RAPPRESENTANTE, per l'importo di E. 1.088.331,32 (pari ai canoni del contratto di leasing rimasti inadempiti), non opposto e quindi ormai assistito dall'intangibilità propria del giudicato; giova al riguardo evidenziare come, nel giudizio ex art. 2901 c.c., sia sufficiente al creditore procedente l'allegazione di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità di un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria (CASS., sent. n. 12849 del 1.6.2007).

Appare peraltro del tutto inilevante il fatto che il credito della SOCIETÀ DI LEASING non sia stato ammesso allo stato passivo del fallimento della società utilizzatrice posto che, come noto, l'accertamento svolto dal giudice delegato prima e dal Tribunale eventualmente adito in sede di opposizione poi, quand'anche irrevocabile, è destinato a spiegare effetti nel solo ambito endofallimentare, non potendo quindi, nella specie, quanto statuito nella procedura fallimentare riguardante la debitrice principale incidere sul contenuto, ormai incontrovertibile, del decreto ingiuntivo ottenuto dalla società attrice peraltro nei confronti non già della medesima società poi fallita, bensì del diverso soggetto costituito dal FIDEIUSSORE.

Ciò posto, viene in rilievo un credito sorto anteriormente agli atti dispositivo impugnati, i quali sono stati posti in essere il 1.2.2011 ed il 14.3.2011, quindi non solo successivamente alla sottoscrizione da parte del convenuto della garanzia fideiussoria in favore della società (avvenuta il 23.12.2003), ma anche dopo l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing (avvenuta il 31.10.2008) e persino dopo la notifica al medesimo LEGALE RAPPRESENTANTE del decreto ingiuntivo ottenuto dalla società attrice nei suoi confronti (avvenuta il 29.12.2009).

Da ciò consegue, quanto al requisito soggettivo previsto dall'art. 2901 c.c. per l'esperibilità dell'azione revocatoria, che non è nel caso di specie necessaria l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito (*consilium fraudis*), ma è sufficiente la consapevolezza da parte del debitore ed eventualmente del terzo (in caso di atto qualificabile come a titolo oneroso) del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica poteva arrecare alle ragioni del creditore (*scientia damni*), a prescindere da ogni elemento fraudolento; non occorre, cioè, il dolo specifico, quale consapevole volontà del debitore e dell'acquirente di pregiudicare le ragioni del creditore, ma è sufficiente il dolo generico, inteso come mera consapevolezza — cui va equiparata la agevole conoscibilità — dell'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni creditorie (ex multis, CASS., 27/10/2004, n. 20813; CASS., 7.10.2008, n. 24757).

Quanto all'eventus damni, l'azione revocatoria ordinaria richiede — come noto (ex pluribus, CASS., 9.2.2012, n. 1896; CASS., 29.3.2007, n. 7767) — non già la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche soltanto in una modificazione qualitativa di esso.

Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio la sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie scaturito da entrambi gli atti dispositivo posti in essere dal LEGALE RAPPRESENTANTE. In particolare, con il primo atto, compiuto il 1.2.2011, ha conferito nella società di cui lo stesso era socio ed amministratore unico, tutti i beni immobili di cui era pro quota proprietario (che i beni conferiti costituissero l'intero patrimonio immobiliare del debitore disponente è circostanza pacifica, in quanto non contestata dalle parti convenute),

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

REVOCATORIA: il pegno delle quote sociali di proprietà del garante non contestuali al credito

Sentenza, Tribunale di Macerata, Giudice Alessandra Canullo, n. 1406 del 31 dicembre 2019

costituiti sia da fabbricati che da terreni, così da ricostituire ed aumentare ad E. 115.000,00 il capitale sociale della SOCIETÀ eroso per ripianare le perdite maturate nel corso dell'esercizio relativo all'anno 2010 (come si evince dal verbale dell'assemblea sociale del 1° 2.2011: doc. n. 9 di parte attrice).

Tale atto dispositivo, pur senza costituire una compravendita, ha comunque indubbiamente integrato un negozio traslativo diretto in favore della società (in tal senso, CASS., 22.10.2013, sent. n. 23891; CASS., 6.11.2014, sent. n. 23685; CASS., 9.2.2016, sent. n. 2536; sull'ormai pacifica ammissibilità dell'azione revocatoria avente ad oggetto il conferimento di beni immobili in società cfr. CASS., 11.3.1995, sent. n. 2817; CASS., 22.11.1996, sent. n. 10359; CASS., 18.2.2000, sent. n. 1804; CASS., 22.10.2013, sent. n. 23891; CASS., 9.2.2016, sent. n. 2536), avendo il LEGALE RAPPRESENTANTE trasferito a titolo oneroso (ottenendo quale corrispettivo quote di partecipazione nella società di pari valore) alla SOCIETÀ — dunque ad un soggetto giuridico autonomo e diverso dal medesimo conferitario, benché lo stesso ne fosse anche il legale rappresentante — tutti gli immobili di cui era (pro quota) proprietario.

Tale vicenda traslativa ha senza dubbio comportato una modifica qualitativa del patrimonio del debitore premesso infatti che l'interesse del creditore tutelato con l'esercizio dell'azione revocatoria è quello di garantire condizioni fruttuose all'esperimento della successiva procedura esecutiva, di talché il pregiudizio alle ragioni del creditore, che costituisce condizione essenziale della tutea revocatoria in suo favore, non postula necessariamente la sussistenza di un danno concreto ed effettivo, essendo invece sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere più incerta, difficoltosa o gravosa l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (CASS., 29.3.1999, sent. n. 2971; CASS., 8.7.1998, sent. n. 6676; CASS., 10.7.1997, sent. n. 6272; CASS., 15.6.1995, sent. n. 6777; CASS., 18.2.2000, sent. n. 1804), il negozio di conferimento di beni immobili in società è sicuramente idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori del conferente, in quanto determina nel patrimonio di detto conferente la sostituzione dei beni immobili ceduti con un titolo di partecipazione a "capitale di rischio", con conseguente quanto meno maggiore difficoltà ed incertezza nel soddisfacimento coattivo del credito, tenuto conto non soltanto della più agevole trasferibilità ed occultabilità dei titoli di partecipazione societaria, ma anche della loro maggiore aleatorietà, in quanto il loro valore è soggetto all'andamento economico della società, ben più imprevedibile e fluttuante rispetto all'andamento del mercato immobiliare (in tal senso, CASS., 18.2.2000, sent. n. 1804; CASS., 22.10.2013, sent. n. 23891).

Peraltro, l'onere probatorio del creditore relativamente all'*eventus damni* si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del residuo patrimonio debitorio, spettando per contro al debitore dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire senza difficoltà il soddisfacimento delle ragioni del creditore (in tal senso, tra le altre, CASS., 4.7.2006, n. 15265; CASS., 15257/2004; CASS., 5972/2005); nel caso di specie, mentre la società attrice ha assolto al proprio onere probatorio, provando il conferimento di tutti gli immobili di cui il LEGALE RAPPRESENTANTE era (pro quota) proprietario nella società, il convenuto non ha neppure indicato altri beni di cui fosse se del caso titolare idonei a garantire il soddisfacimento delle ragioni creditoree della SOCIETÀ DI LEASING (restando a tal fine del tutto irrilevante il fatto — evidenziato dalla difesa dei convenuti al fine di sostenere l'assenza, nella fattispecie in esame, dell'*eventus damni* — che la stessa società creditrice sia rientrata nella disponibilità dell'immobile a suo tempo concesso in leasing alla Società da poter porre in vendita, assumendo unicamente rilievo, ai fini dell'esperita azione revocatoria, finalizzata a ricostituire e preservare la garanzia patrimoniale

Sentenza, Tribunale di Macerata, Giudice Alessandra Canullo, n. 1406 del 31 dicembre 2019

generica del fideiussore, la situazione patrimoniale del medesimo e la modifica quantitativa o qualitativa ad essa apportata dall'atto dispositivo impugnato).

Con il secondo atto impugnato, posto in essere il 14.3.2011, LEGALE RAPPRESENTANTE ha costituito in pegno in favore di PC- \ a, a garanzia del credito di • quest'ultimo derivante dal prestito di E. 75.000,00 (oltre interessi legali) concesso in favore del medesimo Lr ; che avrebbe dovuto essere restituito entro il 31.12.2005, le intere sue partecipazioni sociali detenute nella A 351 (per il valore nominale di E. 128.000,00) e nella At. odi Lt & C. s.a.s. (per il valore nominale di E. 129.114,00).

Pacifica la sottoponibilità a revocatoria di tale negozio giuridico (in materia di mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, è soggetto ad azione revocatoria, ove concorrano le altre condizioni previste dalla legge, l'atto di concessione della garanzia a fronte di debito scaduto, atteso che la costituzione della garanzia non ha il connotato della doverosità proprio dell'adempimento - c.d. atto dovuto o atto giuridico in senso stretto — che giustifica l'esclusione della revocatoria, ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c., ma si fonda sulla libera determinazione del debitore, il quale, attraverso la prestazione della garanzia, dà luogo alla modifica del suo patrimonio, con rischio di compromissione delle pregresse ragioni degli altri creditori: CASS., 25.11.2002, seni. n. 16570; CASS., 16.3.2010, seni. n. 6321), non è revocabile in dubbio che esso abbia arrecato un pregiudizio alle ragioni dei creditori del LEGALE RAPPRESENTANTE (e, nella specie, della SOCIETÀ DI LEASING), avendo tale atto comportato l'istituzione di un vincolo di indisponibilità sui beni componenti il patrimonio del debitore residuati a seguito del conferimento nella società (avvenuto poco più di un mese prima) di tutte le sue proprietà immobiliari (la circostanza per cui le partecipazioni sociali costituite in pegno in favore del fossero le sole detenute dal LEGALE RAPPRESENTANTE non è stata dal medesimo sottoposta ad alcuna contestazione), con conseguente azzeramento, di fatto, della garanzia patrimoniale generica di cui la società attrice poteva disporre.

Provati dunque il credito ed il pregiudizio alle ragioni del creditore derivato dagli atti impugnati, ritiene il Tribunale che possa ritenersi dimostrata, con riferimento ad entrambi i negozi oggetto di causa, anche l'esistenza del requisito soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.

Va ribadito che tale consapevolezza dell'evento dannoso da parte del debitore ed eventualmente del terzo deve essere intesa, come detto, come generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, poteva arrecare alle ragioni dei creditori, con la precisazione che a tale generica conoscenza del possibile pregiudizio per le ragioni creditorie va equiparata la sua agevole conoscibilità, non occorrendo peraltro che essa sia riferita allo specifico credito per la cui tutela è esperita l'azione revocatoria (così, CASS., 1.6.2000, n. 7262).

Con specifico riferimento alla posizione del terzo, peraltro, e - stato - evidenziato come sia a carico del creditore che agisca in revocatoria la prova della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, cioè della consapevolezza del terzo circa l'idoneità dell'atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore (CASS., 9367/2006; CASS., 13330/2004).

Ciò posto, considerato che, come insegna la costante giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, CASS., 27.10.2004, n. 20813; CASS., 11.2.2005, n. 2748; CASS., 23.5.2008, n. 13404; CASS., 10.10.2008, n. 25016; CASS., 5.3.2009, n. 5359), la prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche a mezzo di presunzioni semplici (fondate sulla sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente, ovvero sulla tempistica dell'atto rispetto alla pretesa del

Sentenza, Tribunale di Macerata, Giudice Alessandra Canullo, n. 1406 del 31 dicembre 2019

creditore, o sulla sproporzione tra il prezzo di vendita ed il valore reale dei beni, o sull'acquisto contestuale di una pluralità di beni da parte di un unico soggetto), può certamente ritenersi, nella specie, che sussistesse nel debitore, al momento del compimento di entrambi gli atti dispositivi impugnati, la consapevolezza del pregiudizio che con essi poteva arrecare alle ragioni dei propri creditori: è sufficiente a tal fine evidenziare che sia il conferimento nella SOCIETÀ di tutte le sue quote di proprietà immobiliari che la di poco successiva costituzione in pegno delle sue quote di partecipazione sociale in favore di GARANTE sono avvenute successivamente alla intervenuta (in data 29.1/2009) regolare ricezione da parte del medesimo della notifica del decreto ingiuntivo ottenuto dalla SOCIETÀ DI LEASING nei suoi confronti (per oltre un milione di euro), ed addirittura dopo che erano state stragiudizialmente concordate tra le parti tramite i rispettivi legali (a seguito di un carteggio iniziato, come si evince dai documenti prodotti dalla parte attrice, sin dal gennaio 2010) condizioni di restituzione rateale almeno di una parte della somma dovuta alla SOCIETÀ DI LEASING, in virtù delle quali, da ultimo, nel dicembre 2010, la società attrice aveva acconsentito a sospendere sino al 30.6.2011 ogni azione esecutiva, ivi comprese eventuali iscrizioni ipotecarie, a fronte del promesso versamento, da parte del LEGALE RAPPRESENTANTE della ulteriore somma di E. 75.000,00 in tre rate di E. 25.000,00 ciascuna con scadenza 15 febbraio 2011, 15 aprile 2011 e 15 giugno 2011.

In definitiva, il conferimento nella SOCIETÀ di tutte le sue proprietà immobiliari è stato posto in essere dal LEGALE RAPPRESENTANTE proprio nell'arco temporale concordato con la società creditrice per il versamento rateale di una parte della somma dal medesimo dovuta, nelle more della scadenza del termine pattuito per il versamento della prima rata (15.2.2011), dopo aver ottenuto dalla SOCIETÀ DI LEASING s.p.a. l'impegno alla sospensione di ogni azione esecutiva sino al 30.6.2011, seguendo peraltro di lì a poco (dopo poco più di un mese), nelle more della scadenza della seconda rata concordata per il citato pagamento rateale (15.4.2011) l'ulteriore atto di costituzione in pegno delle quote di partecipazione sociale detenute dal LEGALE RAPPRESENTANTE, unici beni residui di cui egli era rimasto titolare.

Non è pertanto revocabile in dubbio che il convenuto, al momento in cui pose in essere gli atti dispositivi impugnati, conoscesse perfettamente la propria esposizione debitoria nei confronti della società di leasing s.p.a., e fosse quindi pienamente consapevole del pregiudizio che con tali atti arrecava non già soltanto, genericamente, ai suoi creditori, bensì anche, specificatamente, proprio alla società attrice, essendosi nella sostanza con tali atti spogliato dell'intero suo patrimonio, dapprima trasferendo la totalità delle sue proprietà immobiliari (ivi compresa la villa di sua residenza, evidentemente estranea all'attività della società conferitaria e, quindi, dalla stessa non utilizzabile per il perseguimento del proprio scopo imprenditoriale), peraltro ad un valore significativamente inferiore rispetto a quello effettivo (pari ad oltre 300.000,00 euro, come accertato dal CTU geom. OMISSIS, alla società dal medesimo amministrata, con conseguente mantenimento di disponibilità sia pure indiretta dei beni stessi, ed in seguito apponendo un vincolo di indisponibilità sugli unici beni rimasti nel suo patrimonio, costituiti dalle partecipazioni nelle società omissis con conseguente impedimento alla sottoposizione di tali beni ad eventuali azioni esecutive da parte di terzi creditori diversi dal OMISSIS a cui del resto il LEGALE RAPPRESENTANTE era legato — come dal medesimo sostenuto — da un intenso rapporto di amicizia.

Non assume del resto alcun rilievo il fatto, evidenziato dalla difesa dei convenuti, che la finalità del conferimento societario sia stata quella di consentire il ripianamento delle perdite che la SOCIETÀ aveva maturato nell'esercizio 2010 e, quindi, la prosecuzione della sua attività, rappresentando tale intento un motivo esterno alla causa concreta e giuridicamente propria del negozio giuridico posto in essere, in sé inidoneo sia a privare l'atto in questione della sua natura pregiudizievole per i creditori del LEGALE RAPPRESENTANTE che ad elidere la consapevolezza da parte di quest'ultimo di tale effetto penalizzante per i propri creditori (ed in particolare, per la società di leasing) destinato a scaturire dall'atto medesimo.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

REVOCATORIA: il pegno delle quote sociali di proprietà del garante non contestuali al credito

Sentenza, Tribunale di Macerata, Giudice Alessandra Canullo, n. 1406 del 31 dicembre 2019

Certa l'esistenza della scientia damni del debitore, ritiene il Tribunale che tale elemento soggettivo sussista altresì, con riferimento all'atto di conferimento immobiliare nella società in capo al terzo acquirente.

Occorre al riguardo evidenziare che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (CASS., 22 ottobre 2013, sent. n. 23891; CASS., 6 novembre 2014, sent. n. 23685; CASS., 9.2.2016, sent. n. 2536), i conferimenti di beni in natura dei soci fondatori integrano negozi traslativi diretti in favore della società, sia essa personale o di capitali, la quale, pertanto, nella veste di parte acquirente, è l'unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a renderli inopponibili, salvo l'interesse dei soci all'intervento adesivo in ragione dell'affidamento riposto nel conferimento in natura, soprattutto se riguardi un bene essenziale all'attività sociale la cui eventuale perdita, per effetto dell'azione esecutiva del creditore particolare, ponga a rischio la stessa esistenza della società; in altri termini, unico destinatario dell'azione revocatoria di un atto di conferimento di beni in società è la società stessa, e non i singoli soci, onde solo la prima è legittimata passiva, salvo l'interesse di questi ultimi all'intervento adesivo, in ragione dell'affidamento riposto sul conferimento in natura, e salvo il caso in cui il conferimento sia avvenuto nella fase costitutiva della società, quando ancora la stessa non aveva acquisito la soggettività giuridica, né era dotata di un rappresentante legale.

Pertanto, poiché nel caso di specie dalle stesse allegazioni attoree contenute nell'atto di citazione si evince che il conferimento impugnato è avvenuto non già nella fase costitutiva della società, ma in seguito, al fine di ricostituire il capitale sociale eroso dalle perdite di esercizio, soltanto la società quale parte acquirente, era legittimata passiva dell'esperita azione revocatoria, dovendosi per contro escludere la legittimazione passiva dell'altra socia OMISSIS a ciò consegue che l'elemento psicologico della fattispecie revocatoria deve essere accertato non già in capo ai soci, bensì soltanto in capo alla società destinataria dell'atto impugnato ed unica legittimata passiva, restando quindi a tal fine del tutto irrilevante la posizione soggettiva della convenuta cui va dichiarata la carenza di legittimazione passiva.

Tanto chiarito, va altresì evidenziato che, poiché nel caso di specie il terzo acquirente è costituito da una s.r.l. e, quindi, da una persona giuridica, l'elemento soggettivo deve essere accertato, alla luce dell'art. 1391 c.c., avendo riguardo all'atteggiamento psichico della persona fisica che la rappresenta (in tal senso, CASS., 4.7.2006, n. 15265), da identificarsi proprio in LEGALE RAPPRESENTANTE che all'epoca del compimento dell'atto impugnato ne era l'amministratore unico, il che implica, alla stregua delle ragioni dianzi esposte circa la sicura conoscenza da parte del predetto del pregiudizio che con l'atto in questione arrecava alle ragioni dei propri creditori (ed in particolare della società attrice), l'indubbia sussistenza anche in capo alla società acquirente della consapevolezza dell'idoneità dell'atto dispositivo a ledere la garanzia dei creditori.

Venendo poi all'atto di costituzione in pegno in favore di GARANTE delle quote di partecipazione sociale detenute da LEGALE RAPPRESENTANTE ritiene il Tribunale che venga in rilievo, in tal caso, un atto a titolo gratuito e non già oneroso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei convenuti, trattandosi di una prestazione di garanzia di gran lunga successiva alla venuta ad esistenza del credito, priva di un legame di interdipendenza tra il sorgere del credito garantito e la concessione della garanzia stessa.

Infatti, sebbene l'art. 2901 c.c., nel fissare una presunzione di onerosità per le prestazioni di garanzia contestuali, non stabilisca al contempo una presunzione di gratuità per le prestazioni di garanzia non contestuali, di talché la mancata contestualità non significa automaticamente gratuità della concessione di garanzia, potendo la correlazione logica tra credito e garanzia sussistere anche in difetto di coincidenza temporale, tuttavia in caso di non contestualità tra

Sentenza, Tribunale di Macerata, Giudice Alessandra Canullo, n. 1406 del 31 dicembre 2019

sorgere del credito e concessione della garanzia si tratta di accertare, in concreto, se tale nesso teleologico sussista o meno, se cioè sia ravvisabile un legame, inteso come interdipendenza, tra il sorgere del credito garantito e la concessione di garanzia (in tal senso, CASS., 4.9.2009, seni. n. 19234) tenendo presente che la gratuità di un atto si identifica con la mera assenza di corrispettivo, anche ove manchi lo spirito di liberalità che caratterizza la donazione.

Nel caso di specie, il pegno sulle quote di partecipazione sociale detenute da LEGALE RAPPRESENTANTE è stato costituito a distanza di oltre 5 anni dalla maturata scadenza del termine per la restituzione del prestito di E. 75.000,00 che GARANTE gli avrebbe concesso, e dall'atto pubblico costitutivo del pegno si evince come la garanzia in questione sia stata prestata proprio per il medesimo debito già esistente e da tempo scaduto, a tutela quindi di un rischio già integralmente assunto dal creditore, non assumendo a tal fine alcun rilievo il fatto che con il medesimo atto costitutivo della garanzia sia stata pattuita anche la corresponsione degli interessi legali, in precedenza esclusi, essendo essi meri accessori del credito originario, la cui debenza non comporta quindi in ogni caso il sorgere di una diversa obbligazione; nessuna controprestazione ulteriore cui ancorare la concessione di garanzia-é-quindi nel caso di specie ravvisabile, essendosi il LEGALE RAPPRESENTANTE limitato a costituire in pegno i propri residui beni (partecipazioni sociali) a garanzia del medesimo debito già scaduto oltre cinque anni prima, di talché non si ravvisa alcun legame funzionale, teleologico, tra-concessione della garanzia e sorgere del credito, con la conseguenza che tale concessione postuma di garanzia non può che qualificarsi come atto a titolo gratuito.

Né può inficiare tale conclusione il mero fatto che sia stata concessa dal creditore, contestualmente al rilascio della garanzia, una dilazione di pagamento, posto che, come noto (CASS., ord. 28802 del 9.11.2018), in tema di azione revocatoria ordinaria, la costituzione di ipoteca (o altra garanzia) successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell'accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso.

Alla qualificabilità dell'atto in questione come a titolo gratuito consegue, ovviamente, l'irrelevanza dello stato soggettivo del terzo creditore, che non va quindi nella specie indagata.

In ogni caso, vale la pena evidenziare, sia pure ad abundantiam, che quand'anche, aderendo alla prospettazione dei convenuti, l'atto de quo venisse qualificato come oneroso (in relazione alla sopraggiunta pattuizione degli interessi), potrebbe comunque ritenersi provata la sussistenza in capo al terzo creditore dell'elemento soggettivo.

In primo luogo, infatti, giova ricordare il principio di diritto per cui, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, ovvero disponga dell'intero suo patrimonio, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono "in re ipsa" (CASS., 18.5.2005, n.10430; CASS., 6.4.2005, n. 7104; CASS., 21.6.1999, n. 6248).

Pertanto, al fine di pervenire ad un giudizio di sussistenza dell'elemento soggettivo anche in capo al terzo sarebbe di per sé sufficiente valorizzare il fatto che, con l'atto dispositivo impugnato, il debitore ha contestualmente costituito in pegno e, quindi, sottoposto a vincolo di indisponibilità ed inaggregibilità da parte di diversi creditori, una pluralità di beni (quote di partecipazione detenute in due società), costituenti peraltro gli unici beni di cui egli era in quel momento titolare, di talché, sulla scorta del citato orientamento giurisprudenziale, la consapevolezza da parte anche del terzo beneficiario della garanzia del pregiudizio che tale atto potesse arrecare ai creditori, riducendo notevolmente la garanzia patrimoniale generica a sua disposizione, potrebbe ritenersi in re ipsa.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

In ogni caso, sussistono nella specie ulteriori elementi idonei a fondare un quadro presuntivo grave, preciso e concordante circa la sussistenza in capo anche al terzo della consapevolezza dell'idoneità dell'atto dispositivo a ledere la garanzia dei creditori: va in tal senso valorizzato, in particolare, il rapporto soggettivamente esistente tra le parti, essendo come detto il LEGALE RAPPRESENTANTE ed il terzo legati da un pacifico rapporto di amicizia, di talché appare poco verosimile che potesse ignorare l'attività lavorativa ed imprenditoriale svolta dal LEGALE RAPPRESENTANTE (palesata, del resto, eloquentemente proprio dalla sua titolarità di partecipazioni sociali in due società), ed in particolare il fatto che lo stesso amministrasse una società, il che rendeva plausibile la sussistenza di possibili posizioni debitorie in capo al medesimo (a prescindere dalla — come detto irrilevante, ai fini dell'art. 2901 c.c. — conoscenza dello specifico debito da cui lo stesso era gravato nei confronti della società attrice).

Depongono peraltro per la configurabilità anche in capo al terzo della consapevolezza del pregiudizio che l'atto poteva arrecare alle ragioni creditorie del debitore LEGALE RAPPRESENTANTE gli elementi di anomalia dell'operazione posta in essere con l'atto impugnato, posto che soltanto 5 anni dopo la scadenza del termine per la restituzione del prestito, proprio nelle more della scadenza delle rate pattuite da LEGALE RAPPRESENTANTE con società di leasing per la restituzione rateale di parte della somma dovuta, in concomitanza con l'astensione promessa dalla società attrice da ogni azione esecutiva, il convenuto ha sentito la necessità di costituire una garanzia per il debito contratto con l'amico in assenza peraltro di qualsiasi precedente richiesta da parte di quest'ultimo di restituzione del prestito concessogli; inoltre, il valore delle quote sociali conferite in pegno, pari nominalmente ad E. 157.114,00 (come si desume dallo stesso atto pubblico di costituzione del pegno), era dichiaratamente ben superiore all'ammontare del debito del LEGALE RAPPRESENTANTE nei confronti del terzo, pari ad E. 86.625,00, compresi gli aggiunti interessi legali). L'esame complessivo di tali elementi fonda, quindi, un quadro coerente, preciso, grave e concordante di presunzioni idonee a ritenere provata la consapevolezza o, quanto meno, agevole conoscibilità da parte non solo del debitore, ma anche del terzo beneficiario della garanzia del pregiudizio che la costituzione di pegno per cui è causa poteva arrecare ai creditori del LEGALE RAPPRESENTANTE rendendo più incerto o difficile il soddisfacimento dei relativi crediti, elemento necessario e sufficiente per il caso, quale quello presente, in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito. La domanda attrice va, quindi, integralmente accolta, dovendosi dichiarare l'inefficacia nei confronti della società di entrambi gli atti impugnati. Va al riguardo evidenziato che, benché nell'atto di citazione la parte attrice si sia soffermata ad argomentare la sussistenza dei requisiti per l'esperibilità dell'azione revocatoria con riferimento soltanto alla costituzione in pegno delle quote sociali detenute dal LEGALE RAPPRESENTANTE nella società, la domanda svolta nelle rassegnate conclusioni ha ad oggetto la declaratoria di revocabilità dell'intero atto di costituzione di pegno delle quote societarie posto in essere il 14.3.2011 da LEGALE RAPPRESENTANTE nei confronti di terzo e con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., a seguito dello specifico rilievo svolto al riguardo dai convenuti nella comparsa di costituzione, l'attrice ha espressamente precisato che tale domanda doveva essere intesa come comprendente anche la costituzione in pegno delle quote detenute dal LEGALE RAPPRESENTANTE nella società, apparendo tale allegazione costituire una mera precisazione della domanda svolta, tempestiva e, quindi, ammissibile ex art. 183 comma 6 c.p.c.

La declaratoria in rito resa nei confronti della convenuta LEGALE RAPPRESENTANTE rilievo d'ufficio del Tribunale (essendosi la stessa difesa nel merito) giustifica la compensazione delle spese di lite nel rapporto tra la predetta convenuta e la parte attrice.

Sentenza, Tribunale di Macerata, Giudice Alessandra Canullo, n. 1406 del 31 dicembre 2019

La soccombenza degli ulteriori convenuti comporta invece la loro condanna al pagamento delle spese di lite in favore della società attrice, liquidate in relazione alla natura ed al valore della causa (pari all'importo del credito per la tutela del quale è stata esperita la presente azione revocatoria: art. 5 DM 55/14), nonché alla qualità e quantità dell'attività prestata, come specificato in dispositivo, conformemente ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile nel caso di specie (essendo la liquidazione effettuata successivamente all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, e venendo in rilievo una prestazione professionale che, benché iniziata antecedentemente, si è esaurita solo successivamente all'entrata in vigore di detto decreto: in tal senso, CASS., Sez. Un., sent. n. 17405 e 17406 del 12.10.2012). Le spese di CTU, come già liquidate in atti, vanno poste in via definitiva a carico delle parti convenute in solido tra loro.

La presente pronuncia dovrà essere annotata a margine della trascrizione dell'atto di conferimento di immobili in società oggetto di revocatoria, ai sensi dell'art. 2655 c.c., non disponendosi invece della trascrizione dell'atto di costituzione in pegno delle quote di partecipazione sociale del LEGALE RAPPRESENTANTE.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui in epigrafe, Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di LEGALE RAPPRESENTANTE;
- 2) in accoglimento della domanda attorea, dichiara l'inefficacia nei confronti della società dell'atto di conferimento di immobili e posto in essere da LEGALE RAPPRESENTANTE il 1°.2.2011 (di cui all'atto pubblico notaio OMISSIS, nonché dell'atto di costituzione in pegno in favore di TERZO delle quote di partecipazione detenute nelle società;
- 3) dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto tra la società attrice e LEGALE RAPPRESENTANTE;
- 4) condanna LEGALE RAPPRESENTANTE a rifondere alla società attrice, in solido tra loro, le spese di lite, che liquida in E. 1.484,45 per esborsi documentati ed in E. 21.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, IVA e cap come per legge;
- 5) dispone annotarsi la presente sentenza a margine della nota di trascrizione relativa all'atto pubblico di conferimento di immobili in società oggetto di revocatoria (Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Macerata, nota dell'11.3.2011, ri. reg. gen. OMISSIS n. reg. part.)

Macerata, 31.12.2019.

Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Canullo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*